

In particolare, per quanto riguarda gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti sopra citati già espressamente esclusi dall'applicazione della norma Taglia-enti (come precisato dall'art. 10-bis, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), era stata sancita la soppressione qualora, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino o anche – come poi consentito ex art. 17 della d.l.78/2009 – solo approvati preliminarmente del Consiglio dei Ministri i relativi schemi, ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 244/2007.

In ogni caso, risulteranno comunque soppressi quegli enti i cui regolamenti di riordino, pur approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non saranno adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della legislatura corrente.

Nei novanta giorni successivi a tali soppressioni, i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa devono ricevere da parte dei Ministri vigilanti una comunicazione degli enti che risultano soppressi.

In seguito alle soppressioni effettuate, come previsto dalla norma, le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso dovevano essere attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto e l'amministrazione così individuata è succeduta a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, acquisendone le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Con l'art. 27 della legge 69/2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, si è previsto, infine, che per gli enti di ricerca di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, esclusi dal Taglia-enti dell'art. 26 ma sottoposti alle riduzioni degli assetti organizzativi previsti dal comma 634 della legge 244/2007, non si applicano gli effetti soppressivi legati al mancata emanazione dei regolamenti di riordino, qualora entro il 31 dicembre 2009 fossero stati adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge 165/2007.

Tali effetti soppressivi sono stati altresì esclusi per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) e per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), qualora entro il 31 dicembre 2009 fossero stati adottati regolamenti di riordino

degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all' articolo 2, comma 634, della legge 244/2007.

L'Istat e l'Agenzia per l'innovazione, vigilati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono stati riordinati ai sensi della normativa in materia di taglia-enti con regolamenti approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e all'esame del Consiglio di Stato.

Il riordino dell'Istat è stato finalizzato alla riduzione delle spese di funzionamento, all'incremento dell'efficienza, della qualità dei servizi e della conoscenza della realtà economica e sociale del Paese ed al rafforzamento della funzione statistica. In particolare, si è provveduto alla riduzione dei componenti degli organi collegiali, in coerenza con le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 634, lettera d) della legge finanziaria 2008; alla riduzione degli uffici dirigenziali, in coerenza con le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 634, lettera h) della legge finanziaria 2008. Il riordino dell'Agenzia per l'innovazione prevede la riduzione del numero complessivo dei componenti degli organi collegiali, senza alterare in alcun modo le competenze e la pariteticità nella ripartizione delle designazioni dei rappresentanti dello Stato e degli enti territoriali ai fini della composizione del consiglio di amministrazione.

L'art. 26 del d.l. 112/2008 e l'art. 2, comma 634, della legge 244/2007. Misure di contenimento della spesa e riorganizzazione degli enti pubblici non economici

L'intervento di riorganizzazione previsto dalla norma Taglia-enti di cui all'art. 26 del decreto legge 112/2008 giunge all'esito di un percorso normativo sugli enti e gli organismi pubblici articolato e complesso, che trova quale comune denominatore delle diverse disposizioni di legge interessate, da un lato, la volontà di realizzare un progetto di riordino, dall'altro il conseguimento di un miglioramento dell'indebitamento netto il cui ammontare è stato definito precisamente dalla legge (da ultimo si ricordano appunto l'articolo 2, comma 634, della legge 244/2007 e l'articolo 1, comma 483, della legge 296/2006).

L'applicazione delle richiamate e reiterate disposizioni di riduzione degli enti, realizzata con interventi minimali da parte delle amministrazioni interessate, non aveva tuttavia consentito di raggiungere gli sperati obiettivi di razionalizzazione degli enti. In ogni caso, rimaneva l'ineludibilità dell'obiettivo finanziario di miglioramento dell'indebitamento netto, pari a 415 milioni a decorrere dall'anno 2009.

A tale scopo, l'art. 17, del d.l. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, fossero assegnati a ciascuna amministrazione vigilante obiettivi di risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 296/2006.

Tralasciando i successivi interventi normativi in materia, volti sempre a dare una concreta attuazione alle misure di riduzione, è utile evidenziare che il legislatore (legge 25/2010, di conversione del d.l. 194/2009. In particolare l'art. 2, commi 8-bis e seguenti) ha introdotto per l'anno 2010 una nuova misura di riordino delle amministrazioni, per compensare ai mancati risultati dell'anno 2009.

Di seguito, si dà evidenza dello stato di avanzamento procedurale dei regolamenti di riordino di enti pubblici non economici in attuazione dell'articolo 26 del d.l. 112/2008.

REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN ESAME DEFINITIVO:

- Privatizzazione del Vittoriale degli Italiani (BENI CULTURALI);
- Riordino dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (DIFESA);
- Riordino delle Casse militari (DIFESA);
- Riordino dell'Unione italiana tiro a segno (DIFESA);
- Riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (DIFESA);
- Riordino della Lega navale italiana (DIFESA).

REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VIA PRELIMINARE ED ATTUALMENTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO DI STATO O DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE:

- Riordino delle Opere laiche palatine pugliesi (INTERNO);
- Riordino dell'Istituto Vittorio Emanuele III (INTERNO);
- Riordino del Fondo di assistenza della Polizia di Stato (INTERNO);
- Riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze (Cassa ufficiali della Guardia di Finanza, Fondo di previdenza della Guardia di Finanza, Fondo di previdenza per il personale dell'ex Ministero delle finanze, ISAE) - (ECONOMIA);
- Riordino di alcuni enti vigilati dal Ministero del lavoro (INPS, INPDAP, INAIL, ENAPPSMSAD, ENPALS, IPSEMA, ISFOL, IAS) - (LAVORO);

- Riordino di alcuni enti vigilati dal Ministero del lavoro – settore salute (ISPELS, AIFA, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, CRI, Istituto superiore di sanità) - (SALUTE);
- Riordino dell'Istituto agronomico d'oltremare (ESTERI);
- Riordino del Banco nazionale di prova armi da fuoco (SVILUPPO ECONOMICO);
- Riordino dell'Istituto postelegrafonici (SVILUPPO ECONOMICO);
- Riordino dell'Ente italiano per la montagna (PCM – RAPPORTI CON LE REGIONI);
- Riordino dell'Agenzia nazionale sicurezza del volo (PCM – DICA);
- Riordino della Fondazione Marconi (BENI CULTURALI);
- Riordino dell'Unione accademica nazionale (BENI CULTURALI);
- Riordino dell'Accademia Lincei (BENI CULTURALI);
- Riordino della Scuola archeologica italiana di Atene (BENI CULTURALI);
- Riordino della Giunta centrale per gli studi storici (BENI CULTURALI);
- Riordino del Fondo dell'Agenzia giovani (GIOVENTU');
- Riordino degli enti vigilati dal Ministro delle infrastrutture (Autorità portuali, Aereo club d'Italia, ENAC, INSEAN) - (INFRASTRUTTURE);
- Riordino degli enti vigilati dal Ministro dell'Ambiente (Comitato per il marchio CE di qualità ecologica dei prodotti, Consorzio parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Consorzio parco nazionale dello Stelvio, Ente parco nazionale del Gran Paradiso, Enti parco, Consorzio del Ticino, Consorzio dell'Adda, Consorzio dell'Oglio) - (AMBIENTE);
- Riordino del Club alpino italiano (TURISMO);
- Riordino dell'Automobil club d'Italia (TURISMO);
- Riordino dell'Agenzia nazionale del turismo (TURISMO);
- Riordino dell'Agenzia per l'innovazione (PA e INNOVAZIONE);
- Riordino dell'Istituto nazionale di statistica (PA e INNOVAZIONE).

1.3 Il Portale della riforma

In attuazione del principio della trasparenza definito dall'art.11 del d.lgs. 150/2009 è stato realizzato il "Portale della riforma" che consente a cittadini, pubblici dipendenti e imprese, non solo di conoscere e dibattere i diversi profili della riforma della pubblica amministrazione, ma anche di monitorarne, in tempo reale, la relativa implementazione.

Il Portale della riforma costituisce uno strumento di supporto e di promozione delle iniziative e dei progetti promossi dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in attuazione della riforma in questione.

Il Portale ripercorre tutte le tappe della riforma Brunetta entrata in vigore nel novembre 2009, a partire dal Piano industriale per la P.A. presentato il 28 maggio 2008, e rappresenta l'interfaccia *on line* del Comitato di monitoraggio e di implementazione della riforma, istituito dal Ministro con decreto del 27 ottobre 2009 e composto da tutti i partners della riforma (Dipartimenti della funzione pubblica e dell'innovazione tecnologica, Formez, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e CNIPA), con l'intento di coordinare l'insieme delle attività collegate alla sua attuazione.

Al fine di facilitare l'accesso all'utenza, il Portale è stato strutturato in tre sezioni.

In particolare, la sezione "Conoscere" è articolata in una parte introduttiva che offre un quadro sintetico delle novità su *performance*, valutazione, premi, dirigenza e sanzioni disciplinari; in una parte divulgativa, che riassume i cambiamenti per cittadini e imprese, amministrazioni e dipendenti, ed una parte documentale che raccoglie i testi normativi nonché tutti i documenti preliminari inerenti alla riforma.

La sezione "Seguire" consente di essere tempestivamente informati sullo stato di implementazione della riforma, attraverso sia un diagramma interattivo che raccoglie le tappe fondamentali partendo dal Piano industriale per la P.A., sia una parte specifica dedicata al monitoraggio delle attività denominata "A che punto siamo".

Infine, l'ulteriore sezione "Partecipare" mira a raccogliere idee e soluzioni individuate da dirigenti e dipendenti pionieri nell'attuazione e nella sperimentazione della riforma; informa sulle attività formative e sugli incontri dedicati all'attuazione del dlgs.150/2009 e contiene uno spazio dedicato ai Forum per raccogliere commenti e promuovere dibattiti sulla riforma.

PAGINA BIANCA

Capitolo 2

L'Operazione trasparenza

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2

L'OPERAZIONE TRASPARENZA

Premessa

I principi di trasparenza e pubblicità sono alla base dell'Operazione Trasparenza, avviata nel giugno 2008 dal Dipartimento della funzione pubblica con la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dirigenziali in essere presso i due Dipartimenti affidati al Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione.

I tre pilastri dell'Operazione Trasparenza sono l'Anagrafe delle prestazioni, la rilevazione della partecipazione delle pubbliche amministrazioni a consorzi e società e la rilevazione delle assenze dei dipendenti pubblici. Ad essi va aggiunta la più recente iniziativa di monitoraggio delle autovetture di servizio in dotazione alle pubbliche amministrazioni, i cui risultati sono riportati più in dettaglio in allegato alla Relazione (Volume III).

Attualmente ogni amministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e a pubblicare *on-line*: incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni, incarichi retribuiti a dipendenti pubblici; consorzi e società a totale o parziale partecipazione pubblica; distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive; *curricula vitae* dei dirigenti completi di retribuzioni e recapiti istituzionali e tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale (art.21, legge 18 giugno 2009, n.69)

Per semplificare l'accesso alle diverse banche dati e disporre di analisi ed elaborazioni utili alla definizione delle politiche pubbliche, favorendo la trasparenza e innalzando il livello di fiducia del rapporto con la pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica si è dotato di un ulteriore strumento di supporto

A tal fine è stata curata la progettazione e la stesura del capitolato per una gara europea per lo sviluppo di un sistema di regole, processi e tecnologie denominato “PERLA PA”.

PERLA PA è un sistema integrato per la gestione degli adempimenti a carico delle PP.AA. di responsabilità del Dipartimento, fondato su una base condivisa di regole, processi e tecnologie.

Il sistema, attualmente in corso di progettazione, sarà realizzato con l'utilizzo di tecnologie *open source* e consentirà di introdurre efficienza nei processi amministrativi relativi agli adempimenti di legge di responsabilità esclusiva del Dipartimento della funzione pubblica, unificando le caratteristiche comuni alla molteplicità di banche dati attualmente esistenti ed introducendo un'unica infrastruttura applicativa.

Gli obiettivi prioritari del progetto sono la razionalizzazione del patrimonio informativo a disposizione del vertice politico-amministrativo e la semplificazione delle comunicazioni dei dati relativi agli adempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Oltre a ciò PERLA PA favorisce l'accesso ai dati, ed alle informazioni rappresentando un ulteriore tassello nel cammino di avvicinamento della pubblica amministrazione al cittadino e nell'attuazione dell'Operazione Trasparenza.

2.1 L'Anagrafe delle prestazioni

La disciplina relativa all'Anagrafe delle prestazioni è contenuta nell'art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel quale sono enunciati i principi sulla incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici.

Il suddetto articolo prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, dello stesso decreto legislativo sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Nel contempo l'art. 53, comma 15, dispone che il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche comporta l'impossibilità, per queste ultime, di conferire nuovi incarichi.

Detta normativa, collocandosi all'interno del principio fondamentale secondo il quale il personale delle amministrazioni pubbliche non può svolgere incarichi retribuiti che non

siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, garantisce l'attuazione del principio di efficacia, imparzialità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione.

Il medesimo art. 53 del d.lgs. 165/2001, oltre ad individuare i soggetti destinatari dell'adempimento delle relative comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica, contempla anche ipotesi di esclusioni soggettive ed oggettive.

La normativa relativa all'Anagrafe delle prestazioni è stata oggetto di numerose modifiche, sia a seguito delle leggi finanziarie succedutesi nel tempo, che hanno definito ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, (limitandone il ricorso a ipotesi specifiche), sia a seguito di circolari che hanno ulteriormente delimitato e specificato le forme contrattuali alle quali la pubblica amministrazione può fare ricorso per sopperire alle proprie necessità, dettandone nel contempo le modalità attuative.

A tal proposito, le circolari che hanno maggiormente esplicitato la disciplina normativa di riferimento sono la n. 5/1998, la n. 198/2001, la n. 5/2006 e la recente n. 1/2010.

Quest'ultima, in particolare, ribadisce che l'unica modalità di trasmissione dei dati è quella telematica, introdotta con la circolare n. 198/2001, e introduce l'obbligo di comunicazione anche nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito alcun incarico a consulenti e collaboratori esterni.

Sul versante del Dipartimento della funzione pubblica, l'organizzazione del lavoro è incentrata su due livelli operativi: il primo livello, gestito dal *call center*, consente alle amministrazioni richiedenti di ricevere, in un lasso di tempo abbastanza breve, una risposta alle questioni di carattere sistemistico-applicativo; il secondo livello, gestito dal dirigente responsabile dell'adempimento, elabora direttamente le risposte di carattere giuridico-normativo.

La ristrutturazione del sistema, di recente avviata, ha permesso inoltre di poter aggiornare le FAQ già pubblicate sul sito www.anagrafeprestazioni.it, rendendo più agevoli per le amministrazioni gli adempimenti previsti dalla normativa.

Il processo, così strutturato, garantisce un miglioramento continuo, in quanto fornisce un valido supporto agli uffici preposti alla gestione dei vari adempimenti instaurando, nel contempo, un rapporto più immediato tra i vari soggetti coinvolti.

L'art.53, comma 14, ha inoltre previsto un nuovo adempimento a carico del Dipartimento della funzione pubblica, stabilendo che entro il 31 dicembre di ciascun anno, venga trasmesso alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di

effettuare la comunicazione relativa ai collaboratori esterni e ai soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza.

Inoltre, nell'ottica dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, è previsto che il Dipartimento della funzione pubblica riferisca entro il 31 dicembre al Parlamento sui dati raccolti, adottando le relative misure, formulando altresì proposte per il contenimento della spesa pubblica relativa agli incarichi e razionalizzando i criteri di attribuzione degli stessi.

Al fine di verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 53 d.lgs. 165/2001 e attuare un monitoraggio sul rispetto delle norme in materia di Anagrafe delle prestazioni, il Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche per il tramite del proprio Ispettorato che, a tal fine, opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I dati sugli incarichi comunicati per l'anno 2009

Analisi dei dati

La banca dati dell'Anagrafe delle prestazioni è costantemente alimentata dalle amministrazioni citate dall'art.1, comma 2, d. lgs.165/2001 che, ai sensi dell'art.53 dello stesso decreto legislativo, comunicano gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a consulenti e collaboratori esterni secondo scadenze fissate dalla normativa vigente.

I dati analizzati nella corrente relazione sono quelli presenti nella banca dati dell'Anagrafe delle prestazioni alla data del 30 aprile 2010 e riguardano la dichiarazione che le amministrazioni sono tenute ad inoltrare al Dipartimento della funzione pubblica entro la scadenza del 30 giugno.

Le considerazioni di seguito riportate sono frutto del confronto tra quanto comunicato dalle amministrazioni per la dichiarazione dell'anno 2009 e quanto comunicato nello stesso periodo di osservazione, cioè entro la data del 30 aprile 2009, per la dichiarazione dell'anno 2008.

Il dato è osservato secondo tre grandi unità di analisi: le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione sul conferimento di incarichi, i destinatari degli incarichi conferiti e, infine, gli incarichi stessi.

Tabella 1 – Confronto tra i dati 2008 e i dati 2009 per le principali unità di analisi della banca dati “Anagrafe delle prestazioni”

UNITÀ DI ANALISI	Dipendenti			Consulenti e collaboratori esterni		
	2008	2009	Variazion e %	2008	2009	Variazion e %
Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inoltrato comunicazione di incarichi	3.728	4.438	19%	8.974	10.196	12%
Destinatari degli incarichi conferiti dalle Amministrazioni	45.988	56.470	23%	152.462	175.388	13%
Incarichi conferiti dalle Amministrazioni	80.540	102.876	28%	220.793	269.938	18%
Incarichi liquidati dalle Amministrazioni	65.139	76.316	17%	197.960	220.037	10%
Compensi erogati per incarichi	81.457.787,44	93.337.484,16	15%	788.395.218,38	942.816.623,14	16%
Numero medio incarichi per soggetto	1,75	1,82	4%	1,45	1,54	6%
Compenso medio per incarico	1.250,52	1.223,04	-2%	3.982,60	4.284,81	7%

Fonte: Banca dati “Anagrafe delle prestazioni” (periodo di osservazione: 30 aprile)

La banca dati Anagrafe delle prestazioni è stata strutturata per rispondere in maniera flessibile alle esigenze delle pubbliche amministrazioni, fornendo loro strumenti utili a semplificare la comunicazione dei dati; tra questi, va segnalata la possibilità di decentrare l’inserimento a sottounità, dotate di un proprio responsabile del procedimento, del tutto autonome nell’effettuare le comunicazioni relative agli incarichi.

Occorre precisare, quindi, che le amministrazioni che hanno inoltrato la comunicazione, in alcuni casi, non rappresentano sempre il I livello di ‘unità istituzionale’, bensì una partizione interna (unità organizzativa).

Nel 2009, il numero delle amministrazioni/unità organizzative che hanno inoltrato al Dipartimento la comunicazione telematica degli incarichi svolti dai propri dipendenti pubblici cresce del 19% rispetto al 2008, mentre, per quanto concerne gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni, aumenta in modo minore e cioè del 12%.

Per quanto riguarda gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici nel 2009 si osserva un incremento del 23% rispetto all'anno precedente mentre il personale esterno alle amministrazioni pubbliche cresce solo del 13% rispetto all'anno precedente.

Il numero complessivo di incarichi conferiti a pubblici dipendenti cresce del 28% nel 2009 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e per quelli affidati a consulenti e collaboratori esterni del 18% .

A fine aprile 2009 vengono liquidati incarichi a pubblici dipendenti per un totale di compensi pari a 93.337.484,16 euro, mentre la spesa per incarichi corrisposti a personale esterno è pari a 942.816.623,14 euro. Confrontando questi dati con quelli pervenuti nello stesso periodo nell'anno precedente si registra, nel primo caso, un incremento del 15% e nel secondo caso un aumento del 16%.

Le Amministrazioni che hanno inoltrato le comunicazioni

Nei paragrafi successivi le informazioni riferite dalle amministrazioni che hanno inviato comunicazioni vengono rappresentate tenendo conto della classificazione in comparti di contrattazione e categorie del personale dipendente. Per meglio formulare considerazioni sul fenomeno oggetto di interesse, l'insieme delle pubbliche amministrazioni è stato ulteriormente aggregato in 'tipologie istituzionali' omogenee, come rappresentato nella tabella che segue.

Tabella 2 – I comparti di contrattazione/categorie di personale

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE	COMPARTI E SETTORI DI CONTRATTAZIONE E CATEGORIE DI PERSONALE
Amministrazioni centrali	Agenzie fiscali
	Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Monopoli di Stato
	Forze armate
	Corpi di polizia
	Magistratura
	Ministeri
	Presidenza del consiglio dei ministri
Ricerca	Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
Scuola	Scuola
	Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
Regioni e Autonomie locali (a)	Regioni e Autonomie locali (a)
Servizio sanitario nazionale	Servizio sanitario nazionale
Università	Università, istituti universitari, osservatori astronomici
Altri Enti	Enti pubblici non economici
	Enti ex art.70 d.lgs. 165/2001
	Enti di vigilanza

(a) Include anche le Regioni a statuto speciale e a ordinamento autonomo.

Come già indicato, le amministrazioni interessate dalla rilevazione dell'Anagrafe delle prestazioni hanno l'obbligo di comunicare gli incarichi conferiti sia ai propri dipendenti che quelli affidati a consulenti e collaboratori esterni.

La tabella successiva (tabella 3) illustra il fenomeno della comunicazione dei dati all'anagrafe delle prestazioni, con particolare riguardo alle amministrazioni/unità organizzative classificate per tipologia istituzionale.

Tabella 3 – Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	Dipendenti		Consulenti	
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
Amministrazioni Centrali	375	356	148	181
Regioni e Autonomie locali	1.442	1.722	4.149	4.669
Servizio Sanitario Nazionale	211	225	249	285
Ricerca	15	15	62	61
Scuola	1.565	1.957	3.841	4.312
Università	102	136	268	416
Altri Enti	18	27	257	272
Totale PA che hanno effettuato la comunicazione	3.728	4.438	8.974	10.196

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo di osservazione: 30 aprile)

Si deve rilevare che, per quanto concerne i soli dipendenti pubblici, l'art. 53, comma 12, d.lgs. 165/2001, prevede anche l'obbligo per le amministrazioni di comunicare il mancato conferimento o autorizzazione di incarichi (dichiarazione negativa).

Sulla base di tali premesse, esclusivamente con riguardo al conferimento di incarichi a dipendenti, nel 2008, tra le 4.444 amministrazioni che hanno inviato comunicazioni in formato telematico, il 99,86%, pari a 3.728 unità, ha comunicato di avere conferito incarichi, mentre una parte minima residuale pari allo 0,14%, sole 6 unità, ha comunicato di non averne conferito alcuno.

Le figure 1 e 2 illustrano come le amministrazioni che hanno dichiarato di avere conferito incarichi a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni nel 2008 e 2009 sono ripartite tra le differenti tipologie istituzionali.